



Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischio e linee di vigilanza

La crescita dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e le iniziative di *derisking* dell'attivo avviate dagli intermediari, anche su impulso della Vigilanza, hanno accresciuto negli ultimi anni le opportunità di *business* per le imprese operanti nel mercato della gestione e del recupero di crediti *non performing*.

Ne è conseguito un aumento del numero e dell'ammontare complessivo delle operazioni di cartolarizzazione; queste ultime hanno avuto ad oggetto anche attivi diversi da quelli bancari (crediti commerciali, sanitari, ecc.), concorrendo allo sviluppo di un mercato diversificato che coinvolge molteplici attori sottoposti a diversi regimi regolamentari (gli *originators*, gli investitori e gli operatori a vario titoli coinvolti nell'attività di recupero).

In tale contesto, la Banca d'Italia ha intensificato l'azione nei confronti dei soggetti vigilati attivi nell'attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cd. *servicers*), con l'obiettivo di acquisire una visione complessiva e comparata degli operatori, di valutarne l'operatività e l'adeguatezza degli assetti organizzativi, di analizzare il quadro regolamentare vigente.

Com'è noto, l'attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata a livello nazionale dalla legge n. 130/99, che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge e ai prospetti informativi (art. 2, comma 6 bis). Con le Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circ. 288/2015, Titolo III, Cap. 1, Sez. VII, par. 5), la Vigilanza ha provveduto a delineare in maniera più puntuale le prerogative e i rischi connessi con tale attività.

La scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di *servicing* nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde all'esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento. Le verifiche effettuate in questi anni hanno, tuttavia, messo in luce la diffusione di prassi di mercato non pienamente coerenti con il descritto quadro normativo, suscettibili di ostacolare il raggiungimento dei citati obiettivi.

In particolare, a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del *servicer* quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. "*master servicer*", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo "*special servicer*", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto.

L'affidamento allo "*special*" dell'incarico di recupero avviene sovente mediante schemi contrattuali complessi, che ruotano intorno alla figura dell'investitore (anche nella scelta dello *special* stesso) e relegano su un piano meramente formale il ruolo del *servicer* vigilato, con incertezze nell'individuazione del perimetro delle responsabilità, nell'ambito della gestione del portafoglio soprattutto nelle ipotesi di *underperformance* dei recuperi. Ne è conseguita opacità nella individuazione dei soggetti effettivamente coinvolti nelle attività di recupero dei crediti e limitazioni ai poteri dell'Organo di vigilanza, a fronte di un impianto normativo che invece,



attraverso il presidio sull'esternalizzazione di funzioni operative importanti (FOI), mira ad assicurare che i *servicers* siano in grado di monitorare e gestire i rischi connessi alle attività affidate a soggetti terzi, rimanendone responsabili.

Dal punto di vista organizzativo, gli assetti dei *servicers* vigilati sono risultati non sempre adeguati all'accresciuta complessità operativa, con conseguente esposizione degli intermediari a rischi di natura operativa e reputazionale. Sono state spesso riscontrate carenze nei sistemi di controllo e nel presidio dei rischi operativi, oltre che debolezze nella gestione dei rapporti con gli *special servicers*, sia in sede di valutazione iniziale dei soggetti incaricati, sia nel monitoraggio nel continuo delle relative *performance* di recupero. Quest'ultima attività è talvolta risultata, specie negli intermediari di minori dimensioni, priva di approfondimenti su entità e rilevanza degli scostamenti rispetto ai *business plan* e, pertanto, di spunti critici rappresentabili agli organi di governo nell'ambito delle informative periodiche sull'andamento delle operazioni gestite.

Tali profili di attenzione riguardano anche comparti di attività nei quali, in aggiunta alle esigenze di tutela individuate dalla citata legge n. 130/99, rilevano esigenze di salvaguardia di interessi pubblici, quali quelli sottesi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti *non performing* assistite dalla garanzia dello Stato (GACS).

Al riguardo, avute presenti le dinamiche di mercato che hanno favorito la diffusione delle descritte prassi, si evidenzia che qualunque soluzione adottata non può portare, in ogni caso, a fenomeni di depotenziamento del ruolo del *servicer* e a conseguenti approcci minimali nella definizione di assetti e procedure interne. Si invitano quindi i *servicers* vigilati a porre la massima attenzione alla valutazione delle conseguenze che tali schemi operativi determinano sui propri profili di responsabilità e di rischio e, in generale, sulla trasparenza e l'affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni.

Al di là del contenuto degli accordi fra i soggetti coinvolti nelle operazioni, rimessi come tali all'autonomia contrattuale delle parti, alla luce del quadro normativo vigente, il *servicer* resta infatti il soggetto dal quale la Vigilanza si attende una visione unitaria delle operazioni gestite. Si sottolinea, pertanto, la necessità che i *servicers* si adoperino fin da subito per assicurare assetti organizzativi e di controllo coerenti con il ruolo assegnatogli dal legislatore, promuovendo un modello di attività che garantisca una partecipazione consapevole e continua a tutte le dinamiche afferenti la gestione dei crediti cartolarizzati, ad esempio attivandosi prontamente nei confronti degli *special servicers* in presenza di situazioni di anomalia e di andamenti negativi nei flussi di recupero rispetto alle previsioni dei *business plan*.

Gli Organi aziendali del *servicer* dovranno farsi promotori attivi di una rinnovata e rafforzata percezione del ruolo e delle responsabilità dell'azienda, assicurando un adeguato grado di *enforcement* a tutti i livelli dell'organizzazione coinvolti nel monitoraggio delle operazioni di cartolarizzazioni gestite e nel presidio dei rischi sottesi.

Lo sviluppo, attuale e prospettico, del mercato delle cartolarizzazioni rende inoltre opportuno integrare il set informativo periodico sulle operazioni di cartolarizzazione gestite, in modo da rendere disponibili alla Vigilanza dati aggiornati e confrontabili sull'andamento delle singole operazioni.

A tal fine, sono stati predisposti due *templates* ad hoc, uno per le operazioni di cartolarizzazione assistite dalla garanzia pubblica e uno per le altre operazioni gestite, che saranno resi disponibili sulla piattaforma INFOSTAT entro la fine del corrente mese, con le relative istruzioni operative.



I *templates* andranno inviati dai *servicers* bancari e finanziari con cadenza semestrale, entro il 20° giorno successivo alla data di riferimento. La prima rilevazione dovrà essere riferita alla data del 31.12.2021.

Si precisa che i *templates*, contenenti informazioni di carattere generale sulle singole operazioni e dati puntuali sugli incassi e l'andamento dei recuperi, integrano e non sostituiscono il flusso informativo già trasmesso mediante le ordinarie segnalazioni di vigilanza.

|